

Allegato 6

Imposta di bollo a carico dell'Affidatario

**SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI CON ETÀ 0 – 6
ANNI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN
CARICO ALLE UU.OO. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. LOTTO [REDACTED] -
(DISTRETTO DI [REDACTED]) (CIG: [REDACTED])**

TRA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (C.F. e P.I. 02483810392) nella
persona della Dott.ssa [REDACTED], domiciliata per la carica presso
l'Azienda USL della Romagna, sede legale in via De Gasperi, 8 - 48121
Ravenna (RA), che agisce in nome e per conto della medesima Azienda USL,

E

[REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED] P.I. [REDACTED]), con sede
legale in Via/Viale/Piazza [REDACTED], [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED], nella persona del legale rappresentante, Dott. [REDACTED], di
seguito per brevità anche "Ente Gestore" o "Gestore" o "Gestore del
servizio",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto del servizio

Il servizio prevede l'attivazione di: trattamenti psico-educativi individuali in
ambito domiciliare o ambulatoriale e trattamenti psico-educativi di gruppo in
ambito ambulatoriale, a favore di minori di età compresa tra 0 e 6 anni, da
integrare con gli altri interventi negli ambiti di vita, condotti da altri operatori,
opportunamente formati, appartenenti alle istituzioni che fanno parte del

“Sistema Curante” (Azienda USL della Romagna, Istituti Scolastici, ecc...).

Gli interventi, oggetto del presente servizio, saranno attivati su richiesta delle UU.OO. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL della Romagna competenti territorialmente (in caso di interventi integrati socio-sanitari, congiuntamente all’Ente Locale contitolare della presa in carico), a seguito di diagnosi clinica di ASD effettuata dai professionisti aziendali e ad integrazione dei trattamenti in atto e potranno seguire modalità di erogazione e tempistiche individualizzate in funzione del bisogno dell’utente e delle necessità della Committenza.

Il servizio deve essere reso in modo da conseguire i risultati attesi dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle attività di quest’ultima, garantendo la soddisfazione delle esigenze degli utenti e dei loro famigliari. Tali esigenze possono variare nel corso della durata contrattuale: in ogni caso deve essere garantita dall’aggiudicatario la centralità dell’utente.

Spetta all’aggiudicatario la direzione gestionale del servizio per l’intero periodo contrattuale, da rendere con modalità che evitino contestazioni da parte della Stazione Appaltante e segnalazioni di non gradimento da parte degli utilizzatori del servizio.

L’Ente Gestore dispone di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma e si impegna ad effettuare il servizio a regola d’arte, diligentemente, assicurando altresì la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente documento, dal Disciplinare di Gara (ed allegati) e dal Capitolato Tecnico di cui alla procedura aperta telematica, suddivisa in cinque lotti, condotta sul portale di e-procurement della Regione Emilia-Romagna SATER, Registro di Sistema PI [REDACTED]-22 .

Il servizio descritto dal presente contratto riguarda il Lotto [redacted] - Distretto di

[redacted].

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Il servizio oggetto del presente contratto è regolato dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso: 1. il presente contratto, 2. Il Disciplinare di Gara (approvato con Determinazione n. [redacted] del [redacted]/[redacted]/2022) n. 2021/0236442/P del 26/08/2021) e suoi allegati, 3. l'offerta dell'Ente Gestore e suoi allegati.

Per quanto non regolato dai suddetti documenti, si applicheranno nell'ordine:

a) le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e comunque le norme di settore in materia di appalti pubblici; b) il Codice Civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto, è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula del contratto *[o dalla data in cui l'Amministrazione ha dato avvio all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]*.

È prevista la possibilità di rinnovo ed eventuali opzioni nei termini di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.

Articolo 4 – Quadro economico del contratto e costo orario

Il quadro economico complessivo del presente contratto è pari ad euro [redacted] (indicare anche in lettere), IVA esclusa, se ed in quanto dovuta.

Le ore presunte di servizio (su base triennale) sono pari a [redacted]. Il costo orario è pari ad euro [redacted], (indicare anche in lettere), IVA esclusa.

Il costo orario si intende comprensivo di tutto quanto richiesto dal presente Capitolato e dal progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario medesimo,

comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Articolo 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo convenuto, risultante dall'aggiudicazione del servizio, si intende offerto ed accettato dall'aggiudicatario in funzione dei calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprende tutto quanto richiesto dal Capitolato e dal progetto tecnico presentato dall'Ente Gestore.

Sono a carico di quest'ultimo, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il corrispettivo convenuto si intende comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Premesso che in tema di fatturazione si rimanda a quanto più diffusamente descritto all'art. 17 del Capitolato Tecnico, l'Ente Gestore emetterà fattura elettronica nei confronti dell'Azienda USL della Romagna con periodicità mensile e con esplicita indicazione delle voci di costo che determineranno l'importo mensile fatturato. In particolare, si intende che l'Ente Gestore dovrà indicare in fattura il numero di ore di servizio prestate nel corso del mese, moltiplicate per il costo orario indicato al precedente articolo.

Art. 6 – Periodo di prova

Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Azienda USL

della Romagna una valutazione ampia e complessiva del servizio. La valutazione sarà effettuata dall'Azienda in modo autonomo ed indipendente. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, potrà essere concesso all'Ente Gestore, a discrezione dell'Azienda USL della Romagna, un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa). In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre, in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova, il Gestore dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Articolo 7 - Cauzione definitiva

In tema di cauzione definitiva si rinvia a quanto dettagliatamente prescritto al paragrafo 23 del Disciplinare di gara.

Articolo 8 - Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali

Per lo svolgimento del servizio il Gestore dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche o personale con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, i cui contratti dovranno essere in regola con le normative di settore.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'integrale applicazione di tutte le leggi, dei

regolamenti e delle disposizioni dei contratti collettivi di categoria e degli accordi sindacali vigenti in materia salariale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul luogo di lavoro, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia nei confronti dei lavoratori con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente e se società cooperativa, anche nei confronti dei soci.

Tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui sopra, sono a carico dell'Ente Gestore. Il Gestore del servizio è tenuto ad esibire, su richiesta dell'Azienda USL della Romagna, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Il Gestore dovrà garantire, a proprie spese, la necessaria e regolare continuità del servizio anche in caso di motivato impedimento impegnandosi a sostituire il personale assente per qualsiasi causa, al fine di assicurare le prestazioni nei limiti di continuità previsti per i servizi pubblici essenziali.

Articolo 9 – Clausola sociale e “Piano di assorbimento del personale”

Rinviando alle disposizioni di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico ed al paragrafo 25 del Disciplinare di gara in tema di clausola sociale si precisa che il “Progetto di assorbimento del personale”, allegato in fase di offerta alla “Busta economica” dal Gestore del Servizio è allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale di esso, pena nullità di quest'ultimo.

Il rispetto delle previsioni del “Progetto di assorbimento” sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto; il mancato rispetto di dette previsioni da parte dell'aggiudicatario costituisce causa di inadempienza contrattuale.

L'inadempimento del progetto di assorbimento che si configuri come grave inadempimento contrattuale comporta la risoluzione del contratto, ai sensi

dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Articolo 10 - Sicurezza

Il Gestore è tenuto ad osservare tutte le norme di Legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale, il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'attività che il Gestore dovrà svolgere, per l'espletamento del contratto in oggetto, non si esegue all'interno degli ambienti del Committente e/o in luoghi di cui lo stesso ne abbia giuridica disponibilità.

Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non sono previsti gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26 del già menzionato Decreto.

Tuttavia, nei casi in cui non si possa escludere a priori la presenza di rischi interferenti (mere forniture e/o prestazioni intellettuali), la valutazione di tali rischi dovrà essere eseguita attraverso documenti di cooperazione e coordinamento prodotti dalle parti interessate.

Alla luce di quanto descritto nei commi precedenti, ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente disciplinare (escluse le opere edili ed impiantistiche) sono pari ad Euro ZERO.

Art. 11 – Inadempienze e penalità

Fatto salvo a quanto specificatamente disposto in altri articoli del Capitolato

Tecnico e paragrafi del Disciplinare di gara, in tema di inadempienze e penali, si rinvia integralmente a quanto disposto all'art. 12 del Capitolato Tecnico.

Art. 12 – Risoluzione del Contratto e recesso

Fatto salvo a quanto specificatamente disposto in altri articoli del Capitolato Tecnico e paragrafi del Disciplinare di gara, in tema di risoluzione del contratto e recesso si rinvia rispettivamente agli artt. 13 e 14 del Capitolato Tecnico.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Ente Gestore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto assoluto divieto all'Ente Gestore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 – Fatturazione e pagamenti

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le Aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (*Pan European Public Procurement On Line*);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 che prevede che a

partire dall'01/10/2019, per tutte le Aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici (e quindi l'Ente Gestore), devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini/documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>

Qualora dovessero avvenire modifiche alle modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al Gestore del servizio, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL. In merito alla fatturazione si precisa quanto di seguito esposto. Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (ad es. i

	documenti di trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria	
	Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121	
	Ravenna (RA) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.	
	Le fatture devono indicare i seguenti elementi: - numero dell'ordine	
	aziendale; - dettaglio fornitura/servizio prestato; - codice CIG.	
	Le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL della Romagna	
	esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio	
	(SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle	
	fatture: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. codice univoco ufficio	
	(per ricevimento fatture) 0L06J9.	
	Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento	
	delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.	
	Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture contattare	
	Azienda USL della Romagna - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547	
	352250).	
	Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del	
	contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà	
	immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.	
	In merito ai pagamenti si precisa quanto di seguito esposto. I termini di	
	pagamento, ai sensi di legge, decorreranno dall'esito positivo dei collaudi di	
	accettazione se successivi alla data di ricevimento della fattura. Ai sensi	
	dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di	
	conformità avverrà entro 30 giorni dalla data di invio dei documenti che	
	comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.	
	In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi	

dovuti, il Gestore del servizio può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Qualora il Gestore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (*split payment*). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015.

L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Il Gestore del servizio si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto. Il conto corrente che verrà indicato dall'Gestore è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il Gestore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare

sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni relative al servizio in oggetto fossero eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

[in caso di subappalto: Il Gestore del servizio obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Gestore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Con riferimento ai subcontratti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni previste dal codice dei contratti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra l'appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato].

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.


Art. 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici


L'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. n. 62/2013) e specifico dell'Azienda USL della Romagna (approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 701 del 26/06/2014) a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che svolgono la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL della Romagna.

Tali codici sono pubblicati e scaricabili dal sito www.auslromagna.it – sezione “amministrazione trasparente”.

È fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di osservare le disposizioni inserite nei Codici di comportamento, generale e specifico, sopra richiamati.

Articolo 17 - Direttore dell'esecuzione (DEC)

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, l'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto (DEC) la Dott.ssa 


Il Direttore dell'esecuzione del contratto coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del Committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze

nell'espletamento del servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il DEC può avvalersi di assistenti per l'esercizio delle attività di propria competenza.

Articolo 18 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Gestore del servizio e la Stazione Appaltante è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Articolo 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc... ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale dalle parti.